



Ministero dell'istruzione e del merito

CENTRO PROVINCIALE PER L' ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA DELLA PROVINCIA DI MATERA
CTP: MATERA – CTP: MARCONIA– CTP: METAPONTO - CTP: GORGOGNONE – CTP: IRSINA – CTP: POLICORO
Via Matarazzo snc – 75100 MATERA tel 0835/682710
C.F. 93057380771 – C.M. : MTMM107003 –
✉ e mail: mtmm107003@istruzione.it pec: mtmm107003@pec.istruzione.it Sito:www.cpiamatera.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO CPIA MATERA

PREMESSA

Il regolamento del CPIA di MATERA viene definito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica (DPR 275/1999), nonché allo Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 249/1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR 235/2007). Il regolamento tiene conto che l'offerta formativa si rivolge principalmente ad un'utenza adulta, che aderisce ai percorsi non per obbligo ma semplicemente per cogliere un'opportunità, infatti la maggioranza dei percorsi è frequentata da adulti italiani e stranieri che, in quanto tali, rispondono direttamente delle proprie responsabilità personali e che la presenza di minori, quindi di soggetti ancora in fase di maturazione e sottoposti alla responsabilità dei genitori o comunità educative, risulta minoritaria. La corresponsabilizzazione prevede l'assunzione di responsabilità personali da parte degli iscritti, ovvero dei genitori/tutori degli iscritti minori, tramite il patto formativo individuale attivato tra il CPIA e i medesimi. Le regole accompagnano gli studenti dal primo contatto per l'iscrizione sino alla loro immissione ai corsi e alla frequenza delle diverse attività. Le regole hanno carattere generale per tutti e intendono coinvolgere l'individuo e il gruppo nella gestione del CPIA con l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle attrezzature messe a disposizione nonché nei confronti di tutti i frequentanti a qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi. Le regole sono previste a garanzia del diritto di studio e per la tutela della sicurezza degli studenti e di tutto il personale. La finalità principale perseguita è di tipo educativo e formativo e gli eventuali provvedimenti disciplinari vedranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto della riservatezza e della difesa, ferma restando la difesa dei diritti individuali e collettivi allo studio e alla sicurezza.

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 – Norme Di Funzionamento Del Collegio Dei Docenti

Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico ed è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le riunioni sono

convocate dal Dirigente Scolastico in base al Piano Annuale delle Attività, ogni qualvolta si renda necessaria la consultazione collegiale o quando la richiesta proviene da almeno un terzo dei componenti. Il Collegio Docenti può svolgere i propri lavori tanto in seduta plenaria che per livelli. Sono trattate a livello congiunto tutte le questioni che riguardano il servizio scolastico nella sua globalità. La preparazione preliminare delle proposte dei docenti di ogni livello e/o punto di erogazione faciliterà le decisioni dell'intera collegialità. Gli ambiti di intervento del Collegio Docenti sono definiti dalla normativa vigente in materia di organi collegiali, autonomia scolastica, leggi di riforma e dal CCNL.

Art.2 – Consiglio Di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è un organo di partecipazione alla gestione sociale della scuola che si rinnova ogni tre anni. E' composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti e personale ATA e dai rappresentanti degli studenti.

Le riunioni periodiche sono funzionali alle Delibere relative alle Scelte Amministrative, all'approvazione dei progetti presenti nel PTOF o per affrontare problemi di carattere organizzativo. In Consiglio di Istituto si stabiliscono le Finalità della Scuola e le scelte di fondo a cui si ispira il PTOF. Si riunisce in sedute ordinarie almeno due volte all'anno e/o tutte le volte che si rende necessario. E' presieduto dal Presidente (nominato tra i membri eletti) ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio d'Istituto elegge al proprio interno una Giunta esecutiva, di cui fanno parte di diritto il Dirigente scolastico che la presiede e il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge le funzioni di segretario della Giunta. Di essa fanno parte anche un docente e un rappresentate del personale A.T.A.

Art.3 – La comunità educante

La comunità educante è composta dagli studenti, sia minorenni che maggiorenni, iscritti al centro, dai docenti, dal personale amministrativo, ausiliario, dal Dirigente Scolastico, dai genitori/tutori degli alunni minorenni, da tutti coloro che hanno un interesse nei confronti del CPIA. Ogni componente della comunità scolastica ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di avere rispetto della propria dignità da parte di tutti gli altri componenti. Ogni componente della comunità scolastica ha il dovere di rispettare le convinzioni, i valori e la dignità di tutti coloro che vivono nella scuola.

Art.4 – Identità culturale e religiosa

Il Centro deve garantire parità di trattamento a tutti gli iscritti escludendo qualsiasi discriminazione per motivi di sesso, razza, religione, opinioni politiche, etnia, lingua. Gli studenti hanno diritto al rispetto della cultura e della religione della comunità alla quale appartengono escludendo qualsiasi

condizionamento psico-fisico e socio-economico.

Art.5 – Orientamento sessuale

Gli iscritti hanno diritto a non subire discriminazioni per il proprio orientamento sessuale.

Art.6 – Sicurezza

Gli iscritti e il personale sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza: essi devono conoscere il piano di evacuazione dell'istituto e partecipare con attenzione alle simulazioni relative alla sicurezza (c.d. prove di evacuazione).

Art. 7 – Beni e oggetti personali incustoditi

L'Istituto non risponde dei beni, preziosi o oggetti personali lasciati incustoditi. Sarà cura di ognuno cercare di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di fatti incresciosi anche mediante la vigilanza di tutti.

ART. 8 – Assicurazione

Tutti gli iscritti sono provvisti di copertura assicurativa per tutte le attività didattiche inserite nel PTOF.

Art.9 – Offerta formativa

Il CPIA di MATERA realizza i seguenti percorsi ordinamentali:

- alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri, finalizzato al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore ad A1/A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa. L'attestato di conoscenza della lingua italiana, livello A2, è utile per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1). Orario complessivo: 200 ore.
- primo livello – primo periodo didattico, per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media). Orario complessivo: 400 ore più eventuali 200 ore ulteriori se l'adulto non possiede la certificazione di scuola primaria.
- primo livello – secondo periodo didattico, finalizzato alla certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. Orario complessivo: 825 ore.
- corsi modulari brevi. Come istituzione preposta alla formazione degli adulti, il CPIA, nell'ambito delle sue disponibilità professionali organizza, promuove e attua corsi di approfondimento su argomenti di vario interesse, realizzando un'offerta formativa in grado di rispondere al diritto di tutti ad un'istruzione lungo tutto il corso della vita (lifelong learning) e ad una integrazione sempre più evoluta nella società e nel mondo del lavoro, in linea con le Raccomandazioni dell'Unione Europea relative alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Certificazioni rilasciate:

- Il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
- Il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto

del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

In riferimento ai corsi di alfabetizzazione e ai corsi modulari brevi si rilasciano:

- titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A1/A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa.
- attestato di frequenza e, su richiesta, di competenze per i corsi modulari (lingue straniere, informatica, italiano L2 ecc.) a coloro che abbiano frequentato almeno il 70% delle lezioni del percorso.

Art. 10 - Iscrizioni

Le iscrizioni avvengono tramite compilazione di un apposito modulo, disponibile presso ogni sede associata al CPIA o sul sito istituzionale <https://www.cpiamatera.edu.it/>. Attesa la specificità dell'utenza, è possibile, in casi motivati e nei limiti dell'organico assegnato, accogliere le domande di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine. A tal fine, il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga. Le norme generali che riguardano le iscrizioni sono contenute nella circolare ministeriale sulle iscrizioni che viene pubblicata annualmente e che conferma, in via generale, le disposizioni della nota 7755/19.

ART. 11– Documenti di corresponsabilità

Il CPIA e gli studenti, al termine della fase di accoglienza, sottoscrivono il Patto Formativo Individuale nel quale vengono registrati i dati salienti del percorso formativo. Nel caso di minori il Patto viene sottoscritto anche da uno dei genitori o da chi ne abbia le veci. Il rispetto del Patto Formativo è vincolante per l'ammissione all'esame finalizzato al conseguimento del percorso richiesto.

CAPO II - NORME RIGUARDANTI I DOCENTI

ART. 12 – Orario di lavoro

I docenti hanno un proprio orario di lavoro. I docenti, nel momento in cui prendono servizio, non possono allontanarsi per nessuna ragione dalla sede, a meno che non abbiano fatto richiesta di un permesso breve che sia documentato agli atti. Ogni docente deve rispettare l'orario delle lezioni ed è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio dell'attività didattica “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni” ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007. Compete al docente della prima ora controllare le assenze, vistare le giustificazioni ed eventuali ritardi. In caso di sciopero, i docenti non scioperanti sono tenuti ad assicurare come “prestazione essenziale” nel proprio orario di servizio, la vigilanza degli alunni minori di altre classi, onde assicurare il diritto all'incolumità fisica dei minori.

ART. 13 - Vigilanza

I docenti sono tenuti alla vigilanza dei corsisti durante lo svolgimento delle attività didattiche, durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi. Nessun docente può lasciare la classe sprovvista di opportuna vigilanza. La responsabilità personale dell'insegnante di classe, conseguente alle norme di vigilanza sugli alunni, non esonera il restante personale docente e ausiliario dall'obbligo d'intervento, qualora si ravvisino situazioni di pericolo per persone o cose.

CAPO III - NORME RIGUARDANTI I COLLABORATORI SCOLASTICI

ART.14 - Vigilanza

I collaboratori scolastici presidiano gli spazi loro assegnati. In caso di allontanamento urgente dei docenti dall'aula, vigilano la classe.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche i collaboratori scolastici dovranno posizionarsi in modo da avere un controllo visivo dell'entrata, effettuare la sorveglianza nei corridoi e indirizzare gli utenti verso gli uffici o aule d'interesse.

CAPO IV - VISITATORI

ART.15 - Obblighi

Chiunque entri nel Centro, anche in caso di urgenza, deve rivolgersi ad un collaboratore, che lo accompagnerà o lo indirizzerà negli uffici o aule competenti. Non è assolutamente consentito entrare nelle classi o negli uffici senza un esplicito permesso o senza essere stati annunciati.

Gli eventuali esperti esterni che entrano nelle classi collaborano con gli insegnanti ma non si sostituiscono ad essi. La responsabilità didattica e disciplinare resta comunque e sempre dell'insegnante o degli insegnanti di classe.

CAPO V – AMBIENTI BENI E ARREDI

Art.16– Rispetto degli ambienti, dei beni e degli arredi

Tutti i frequentanti sono tenuti al rispetto degli ambienti ove si svolgono i percorsi e delle varie dotazioni strumentali e a risarcire i danni causati volontariamente ad arredi e attrezzature. I frequentanti sono tenuti al rispetto dell'ambiente scolastico (mobili e immobili compresi) e di tutte le persone che a vario titolo lo frequentano (docenti, collaboratori scolastici, utenti). Tutti i frequentanti devono rispettare gli spazi comuni, interni ed esterni alla scuola. In assenza del personale docente è vietato l'accesso alle aule.

Art. 17 – Divieto di uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche, divieto di riprese fotografiche e cinematografiche

Con la nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 che si allega alla presente, il Ministro dell'Istruzione

e del Merito ha voluto fornire ulteriori indicazioni sull'utilizzo dei telefonini cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, peraltro già emanate con la circolare ministeriale n. 30 del 15/03/2007 che al riguardo conteneva "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori, dei tutori e dei docenti".

Pertanto, come si evince dalla suddetta circolare, vige in via generale un divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici e quindi, in considerazione della sempre maggiore diffusione del loro utilizzo, tali indicazioni sono volte a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti.

Tutti i docenti sono tenuti a dare massima diffusione e fare rispettare le direttive agli alunni riguardo l'utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici; il loro utilizzo in classe è consentito solo quale strumento compensativo della normativa vigente, con il consenso del docente per finalità legate alla didattica e formazione.

I rischi per la salute dei ragazzi che possono derivare dall'uso perdurante dei cellulari sono evidenziati dalla relazione finale, diffusa in allegato alla circolare, dell'indagine conoscitiva realizzata nella scorsa legislatura dalla 7ª Commissione del Senato "Sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento"

L'uso del cellulare può essere concesso in deroga alla normativa vigente, solo ai frequentanti adulti che abbiano particolari e reali esigenze (ad esempio: reperibilità lavorativa, motivi familiari) e solo in modalità silenziosa. L'utente avrà cura di uscire dall'aula qualora sopraggiungano ineludibili necessità di comunicare con l'esterno. È vietato effettuare riprese video e foto non autorizzate. La pubblicazione di riprese video e foto effettuate in violazione del suddetto divieto determina sanzioni di tipo amministrativo e la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 18– Divieto di fumo

In tutti i locali e nelle aree di pertinenza della scuola è vietato fumare. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. In caso di infrazione l'addetto al fumo procede con le sanzioni previste dalle norme in vigore.

Art. 19 – Divieto di introdurre nei locali della scuola oggetti in vetro e/o che possano danneggiare persone o cose

In tutti i locali e nelle aree di pertinenza della scuola è vietato introdurre oggetti in vetro (ad esempio bottiglie) e/o oggetti in altro materiale che possano danneggiare persone o arredi. Il personale docente e ausiliario vigilerà accuratamente e in caso di violazione del divieto lo studente sarà richiamato con annotazione sul registro di classe.

CAPO VI – ASSENZE ,DEROGHE, DEPENNAMENTO, FREQUENZA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

Art. 20 – Assenze prolungate

Tutti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e/o a comunicare eventuali assenze prolungate o la necessità di dover lasciare il corso. In quest'ultimo caso la segreteria provvederà al loro depennamento d'ufficio.

Art. 21 – Deroghe alla validità del periodo didattico

Affinché un corso sia valido è necessaria la frequenza dei tre quarti dell'orario personalizzato. Nei percorsi di I livello 1 periodo e 2 periodo sono possibili deroghe ' motivate', stabilite annualmente dal Collegio dei docenti. L'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite del 70% del monte ore complessivo stabilito in sede di P.F.I. e che tale deroga, nel limite di un ulteriore 10%, è prevista per assenze documentate a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe/livello, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Art. 22 – Depennamento

L'assenza ininterrotta dello studente maggiorenne, che superi il mese senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato, comporta l'avvio di procedura di indagine, preceduta da comunicazione all'interessato. Nel rispetto della flessibilità e della personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento (presupposti per una eventuale ripresa della frequenza scolastica), il ritiro dalla scuola con depennamento dagli elenchi, viene considerato tale solo in caso di comunicazione scritta da parte dell'interessato o chi ne fa le veci. Nell'eventualità che lo studente manifesti scarsa motivazione alla frequenza assidua, in particolare riguardo ai corsi di Alfabetizzazione e Apprendimento lingua italiana, sarà possibile, previa informazione allo studente e verificate le motivazioni, sospendere la frequenza fino all'avvio di un nuovo corso e l'inserimento di nuovi studenti in lista di attesa, previa verifica del livello. La sospensione di frequenza non comporta alcun depennamento ma solo un trasferimento in un eventuale nuovo gruppo classe.

Art. 23 – Frequenza e modalità di partecipazione ai corsi

Tutti gli studenti iscritti ai percorsi ordinamentali sono tenuti a: frequentare regolarmente le lezioni, secondo il PSP stabilito dal Patto Formativo Individuale, con attenta partecipazione e rispettando puntualmente gli orari di inizio e di fine attività. Si richiamano le direttive ministeriali secondo cui i percorsi hanno validità a fronte di una frequenza non inferiore al 70% del monte ore previsto. Eventuali deroghe hanno carattere di eccezionalità e possono essere eventualmente concesse solo in seguito a comprovati motivi;

venire a scuola forniti di tutto il materiale occorrente ed averne cura;

comunicare eventuali assenze prolungate o la necessità di dover abbandonare il corso, nel qual caso

devono produrre una richiesta scritta di rinuncia. L'assenza che superi il 30% del monte orario previsto dal Patto formativo comporta automaticamente il prolungamento dei tempi previsti dal Patto Formativo Individuale.

Nota. Assenze, ritardi e/o uscite anticipate degli studenti minorenni

I minori sono soggetti alla normativa vigente in termini di assenze.

In particolare: le assenze o i ritardi superiori a 15' (equiparati a tutti gli effetti ad un'ora di assenza) vengono annotati sul registro di classe e comunicati quotidianamente alla famiglia o alla comunità dal coordinatore di classe;

eventuali richieste occasionali di entrata posticipata e/o di uscita anticipata devono essere fatte direttamente da un genitore o da chi ne fa le veci (in caso di richiesta scritta, i docenti si riservano la possibilità di chiedere conferma telefonicamente), che deve venire a prelevare di persona lo studente o, in alternativa, farsi rappresentare da persona maggiorenne delegata e precedentemente dichiarata;

eventuali richieste di entrate posticipate e/o di uscite anticipate che si rendano sistematicamente necessarie, per validi e comprovati motivi, devono essere effettuate da un genitore o da chi ne fa le veci;

eventuali permessi permanenti di uscita autonoma dei minori da scuola, saranno autorizzati dal responsabile del minore mediante apposita dichiarazione.

Tutti gli studenti iscritti ai percorsi modulari sono tenuti a:

frequentare regolarmente le lezioni, rispettando puntualmente gli orari di inizio e di fine attività. Per il rilascio dell'attestazione finale è infatti necessario aver frequentato almeno il 70% del monte ore previsto;

comunicare la necessità di dover abbandonare il corso, nel qual caso devono produrre una richiesta scritta di rinuncia. L'assenza ininterrotta che superi il 30% del monte orario previsto senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato comporta l'avvio di una procedura di ritiro d'ufficio, preceduta da un avviso allo stesso interessato. Nel caso in cui questi non risulti più rintracciabile si provvede al suo deprezzamento definitivo;

versare il contributo di iscrizione, secondo le modalità e i tempi indicati dalla Segreteria amministrativa, a cui si deve consegnare l'attestazione dell'avvenuto pagamento, pena il deprezzamento dagli elenchi e la conseguente perdita del diritto di frequenza. Non è ammesso il pagamento parziale della quota. È previsto il rimborso, totale o parziale, della quota versata, nel caso in cui il corso richiesto non venga attivato o venga interrotto per cause attribuibili all'Istituzione scolastica (in questo ultimo caso il rimborso sarà proporzionale alla durata del servizio non erogato), mentre non è previsto alcun rimborso nel caso di mancata frequenza alle attività comunque svolte.

CAPO VII NORME DISCIPLINARI

Art. 24 – Sospensione e/o esclusione dai corsi

Gli atti o comportamenti che mettano a rischio la sicurezza collettiva o individuale, ivi inclusa la protezione della riservatezza dei dati personali, possono essere motivo di esclusione dai corsi per gli adulti e di sospensioni per i minori.

Si riportano esempi di comportamenti sanzionabili ai relativi organi competenti ad irrogare sanzioni.

Comportamento sanzionabile	Sanzione disciplinare	Organo competente a irrogare la sanzione
- Lieve inadempimento dei doveri scolastici (es. ritardi, mancate giustificazioni, negligenza, mancato rispetto delle regole di convivenza e collaborazione...)	Ammonizione verbale	Docente
- Reiterazione delle infrazioni lievi - Inadempimento grave dei doveri scolastici (es. rifiutarsi di svolgere verifiche o attività in classe, uscire dall'aula senza permesso...)	Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia con firma per presa visione (studenti minori)	Docente
- Comportamenti irrispettosi nei confronti dei docenti, del personale scolastico e di altri utenti (es. linguaggio scurrile, offese....)	Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia con firma per presa visione (studenti minori) e, in caso di reiterazione, sospensione	Docente; in caso di sospensione Consiglio di classe e Dirigente
- Comportamenti che impediscono il regolare andamento delle lezioni (es. uso del cellulare o altre apparecchiature elettroniche, consumare cibo e bevande in classe...)	Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia/tutori con firma per presa visione (studenti minori) e, in caso di reiterazione, sospensione	Docente; in caso di sospensione Consiglio di classe e Dirigente
- Assenza ingiustificata	Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia (studenti minori)	Docente
- Fumo in spazi non autorizzati	Multa	Addetto alla vigilanza sul fumo
- Atti contrari al pubblico decoro	Sospensione	Consiglio di classe e Dirigente
- Danni alle strutture ed al patrimonio della scuola	Sospensione e risarcimento pecuniario.	Consiglio di classe e Dirigente
-Sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica	Sospensione - Segnalazione alle autorità competenti di Pubblica Sicurezza	Consiglio di classe e Dirigente
-Diffusioni di immagini carpite senza consenso (particolarmente grave se riferito a minori) con cellulari, fotocamere e videocamere	Sospensione - Denuncia alle autorità competenti di PS	Consiglio di classe e Dirigente
-Diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e/o alcolici	Sospensione ovvero esclusione - Denuncia alle autorità competenti di PS	Consiglio di classe e Dirigente

<ul style="list-style-type: none"> - Violenza fisica - Atti pericolosi per l'incolumità fisica 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione ovvero esclusione. - Denuncia alle autorità competenti di PS 	Consiglio di classe e Dirigente
--	---	---------------------------------

Gli atti o i comportamenti che violino le norme del codice penale verranno tempestivamente denunciati all'autorità giudiziaria. In casi di particolare gravità il Dirigente Scolastico prenderà provvedimenti anche straordinari, a tutela dell'incolumità delle persone. In questi casi sarà necessaria la collaborazione dei docenti e dei collaboratori scolastici per la necessaria contestualizzazione degli episodi accaduti.

ART. 25 – Impugnazioni avverso le sanzioni

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o dei genitori/tutori (per i minori), entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione al Dirigente Scolastico.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Accettazione del Regolamento

Tutti gli studenti, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, dichiarano di aver preso visione e di aver accettato il presente Regolamento.

Art. 27 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento si intende valido a partire dall'anno scolastico 2023-2024